

**INCIDENTE STRADALE dal 1/2/2007 danni materiali / lesioni personali - max 9% i.p.**

**LESIONI: DANNI e SPESE RISARCIBILI**

danno **biologico** e/o danno **patrimoniale**, danno **morale**  
inabilità **temporanea** (€ 39,37 al g.)  
invalidità **permanente** max punti 9% di I.P.  
**spese mediche**: farmaceutiche, fisioterapiche  
**visita medico-legale di parte**: si rimborso spese peritali  
**spese legali e di consulenza**: no rimborso

**LESIONI AI TERZI TRASPORTATI**

danno risarcito dalla **Compagnia del veicolo sul quale erano a bordo al momento del sinistro** indipendentemente dalla responsabilità nella causazione dell'incidente. **CTT art. 141 c.d.a. D. Lgs 209/05**

**Danni MATERIALI RISARCIBILI**

al **veicolo**: senza limite di valore **riconosciuti** a titolo di fermo tecnico, rimozione, trasporto, svalutazione, ecc.  
**spese peritali, legali e di consulenza**: no rimborso

**Danni NON RISARCIBILI con Conv. Ind. Diretto**

➔ **PROCEDURA Legge 990/69**

**Incidente stradale:**

- accaduto all'estero
- con più di due veicoli
- con un ciclomotore non munito della nuova targa
- lesioni oltre 9% i.p.



**TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE  
LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO**

**DENUNCIA - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO art. 148 c.d.a. D. Lgs. 209/05**



**ASSISTENZA E CONSULENZA** da parte dell'Ufficio Indennizzo Diretto  
**NUMERO VERDE 800-129492 "PRONTO UCA INDENNIZZO DIRETTO"**

@: [ufficioindennizzodiretto@uca-assicurazione.com](mailto:ufficioindennizzodiretto@uca-assicurazione.com)

**SPEDIZIONE RACCOMANDATA A.R.**

Oppure: Racc. a mano, telegramma, fax, mail certificata  
al **proprio Assicuratore** della Compagnia RCA e p.c.  
alla **Compagnia RCA di controparte**.

- art. 145 c.d.a. D. Lgs. 209/05

**DENUNCIA al proprio Assicuratore della Compagnia RCA**

**OBBLIGATORIA** anche in caso di responsabilità nel sinistro (pena l'azione di rivalsa da parte della propria Compagnia)  
con **SUPPORTO TECNICO**: assistenza **informativa** con moduli prestampati, **tecnica** con call center, reti liquidative per l'istruzione e la definizione del sinistro. - art. 9 DPR. 254/06 -

**RICHIESTA INCOMPLETA**

**entro 30 gg.** dalla ricezione la **propria Compagnia RCA** deve **richiedere** integrazioni, chiarimenti per l'istruzione della pratica

**OFFERTA CONGRUA DI RISARCIMENTO DEL DANNO da parte della propria Compagnia**

art.148 c.d.a. D. Lgs 209/05

L'impresa dovrà inviare **OFFERTA CONGRUA** di risarcimento entro **30 gg.** se il modulo è sottoscritto da entrambi i Conducenti; entro **60 gg.** per danni a veicoli/cose di proprietà dell'Assicurato o conducente; entro **90 gg.** in caso di lesioni. Termine valido anche per CTT.

**LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO CON OFFERTA**

Se il danneggiato dichiara di accettare/non accettare l'offerta la Compagnia provvede al pagamento entro 15 gg. (art. 148 c.d.a. D.Lgs. 209/05).  
In caso di silenzio dell'Assicurato prolungatosi per 30 gg. dall'offerta, la Compagnia corrisponderà entro 15 gg. la somma offerta (30+15 gg.).

**MANCATA DEFINIZIONE- CONTESTAZIONE DEL SINISTRO**



**COPERTURA UCA** con la **NOMINA del LEGALE, PERITO DI FIDUCIA**  
nell'ambito del **distretto di Corte d'Appello** per la tutela degli interessi esclusivi dell'Assicurato

**DINIEGO DI RISARCIMENTO**

Motivi di **CONTESTAZIONE**

La Compagnia RCA

- **CONTESTA** la **RESPONSABILITA'** all'Assicurato
- **CONTESTA** l'**ENTITA'** del danno
- **NON RISPETTA** i **TERMINI, MODALITA'** della Convenzione

**AZIONE LEGALE DI RISARCIMENTO** art. 145,2° c.d.a. D. Lgs 209/05

decorsi 30/60/90 gg. dalla raccomandata A.R. (inviata p.c. all'altra Compagnia) il danneggiato potrà proporre **Ricorso con il Rito del Lavoro (l. 102/06)** o **Citazione** direttamente alla propria Compagnia (art. 149, 6° c.d.a. D. Lgs 209/05) oppure **procedura di conciliazione ANIA**.  
In caso di **offerta non congrua con conseguente liquidazione parziale** è possibile esperire azione giudiziaria.

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.**

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563  
[uca@uca-assicurazione.com](http://uca@uca-assicurazione.com) - [www.uca-assicurazione.com](http://www.uca-assicurazione.com) - Cod. fisc. 00903640019



## CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO CONSIDERAZIONI E MODALITA' OPERATIVE DELLA TUTELA LEGALE UCA

### L' ASSISTENZA TECNICA E GIURIDICA FORNITA DALLA COMPAGNIA DI RCA

Nel sistema dell'Indennizzo Diretto **l'assistenza tecnica e giuridica all'Assicurato è fornita dalla propria Compagnia che assicura la Responsabilità Civile del veicolo coinvolto nel sinistro. Ogni prestazione di altro Professionista esterno (ad eccezione delle spese sostenute per la visita medico-legale accertativa dei danni fisici patiti) non sarà liquidata dalla Garante. Dal momento che il supporto per richiedere il risarcimento è comunque predisposto dalla Compagnia di RCA, ossia "da parte dello stesso soggetto assicurativo che deve liquidare il sinistro", difficilmente il servizio sarà soddisfacente, imparziale, efficiente, tempestivo e professionale... ma più di tutto: quale garanzia che i diritti e gli interessi dell'Assicurato siano tutelati in via principale, primaria e equa?** Inoltre **Informazioni particolari** quali quelle relative ai danni alla persona di lieve entità risarcibili -invalidità compresa tra I e 9 punti- **che dovrebbero essere illustrate all'Assicurato, nonché i relativi riferimenti normativi saranno trasmesse in modo chiaro e comprensibile dalla Compagnia?**

### UNA LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA PIU' CHE CONGRUA

Riteniamo che **le Compagnie di Responsabilità Civile tenderanno a liquidare il danno con una offerta tempestiva (per obbligo di legge) più che congrua, e dettata da principi di contenimento dei costi del risarcimento,** infatti in caso di incidente **ogni Compagnia sarà libera di risarcire i propri clienti danneggiati con l'importo che ritiene opportuno, ma verrà rimborsata (nella cd. "stanza di compensazione") soltanto per un valore prefissato (orientativamente € 2.000 per i soli danni a cose e € 3.250 per le lesioni a persone): ne consegue che la Compagnia che riuscirà a liquidare il danno con un importo inferiore a quelli indicati beneficerà di una plusvalenza attiva, diversamente sarà gravata da un minusvalore negativo.**

### LA DENUNCIA E ISTRUZIONE DEL SINISTRO: UN ADEMPIMENTO "NON TRASFERIBILE" PER L'INTERMEDIARIO

Come detto, **l'eventuale ingerenza sin dalla fase di denuncia del sinistro da parte di un Avvocato viene scoraggiata dalla legge,** non riconoscendo alcun rimborso per tali spese, e **dalle Compagnie di RCA, che richiedono per la liquidazione del danno con la procedura Indennizzo Diretto che sia esclusivamente l'Assicurato personalmente a compilare, sottoscrivere e inoltrare la denuncia (modulo blu + richiesta danni),** eventualmente recandosi presso la struttura di vendita -Agenzia, Broker- che la rappresenta. A sua volta, **il Corrispondente deve trasmettere la denuncia, unitamente ad eventuale e ulteriore documentazione, alla sua Compagnia** utilizzando i moduli che la stessa ha fornito. **Non si ravvisa una procedura sostanzialmente differente da quella precedente! A ben vedere, addirittura, con la nuova procedura l'intervento di un Avvocato è in questa prima fase superfluo, se non addirittura dilatorio, dovendosi necessariamente prevedere un allungamento dei tempi di istruzione e definizione del danno per la presenza di un soggetto terzo, e comunque non assolve dagli attuali adempimenti e responsabilità il Corrispondente Assicurativo che in base alla legge e al Nuovo Regolamento ISVAP (art. 48 ) deve attivarsi in caso di sinistro e prima nella fase di proposta e vendita dei prodotti assicurativi valutando che non presentino possibilità di conflitto di interesse fra loro .**

### LA TUTELA LEGALE UCA FORNISCE ASSISTENZA, CONSULENZA, INTERVENTO E PROFESSIONALITA'

Appare allora evidente **l'importanza della NOSTRA copertura di Tutela Legale che attraverso l'UFFICIO LEGALE Indennizzo Diretto è a disposizione per fornire, sin dal momento della denuncia e nell' istruzione del sinistro, ASSISTENZA E CONSULENZA** sia al Corrispondente che all'Assicurato con **il NUMERO VERDE 800-129492 "PRONTO UCA INDENNIZZO DIRETTO" e mail @: ufficioindennizzodiretto@uca-assicurazione.com**

Naturalmente, **in osservanza alla legge** che ha escluso dal risarcimento il pagamento degli oneri legali per la fase stragiudiziale, per favorire la diminuzione dei costi di liquidazione e una più rapida definizione del danno senza ingerenze di soggetti terzi, **l'intervento effettivo della Polizza di Tutela Legale non può che essere subordinato all'insorgere di una contestazione da parte della Compagnia di RCA e non copre le spese di consulenza e di trattazione stragiudiziale se non seguita da azione giudiziale.**

**L'INTERVENTO DELLA COPERTURA UCA è garantito sin dalla PRIMA contestazione sulla liquidabilità del sinistro con la NOMINA del LEGALE, PERITO DI FIDUCIA** nell'ambito del **distretto di Corte d'Appello** per la tutela degli interessi esclusivi dell' Assicurato, ed ottenere la completa soddisfazione nel risarcimento del sinistro **citando in giudizio QUALSIASI COMPAGNIA GARANTE PER LA R.C.A.,** grazie alla **INDIPENDENZA** e all'**ASSENZA** di clausole contrattuali che prevedono la **VALUTAZIONE NEL MERITO DEL SINISTRO.**

Che cosa vuol dire? In caso di liquidazione ritenuta non soddisfacente dall'Assicurato, **la Compagnia di Tutela Legale non indipendente o legata da accordi di collaborazione con la Garante preposta alla liquidazione del sinistro potrebbe avere interesse a ritenere congrua l'offerta per evitare di dover agire contro la stessa: il danneggiato potrebbe vedersi in questo caso negata la copertura delle spese legali necessarie per la fase giudiziale per ben due motivi: il primo per la presenza di clausole che escludono la possibilità di azione legale nei confronti di Compagnie "collegate", e da qui l'importanza dell'Indipendenza, il secondo in virtù della presenza di clausole contrattuali di valutazione nel merito del sinistro, ossia, norme che prevedono la possibilità per la Compagnia di Tutela Legale di subordinare la sua prestazione al buon esito della lite, o alla valutazione di convenienza ed opportunità. Solo UCA attualmente può garantire ASSOLUTA INDIPENDENZA E ASSENZA DI CLAUSOLE DI VALUTAZIONE NEL MERITO** ed offrire all'Assicurato la Libera scelta del Legale e Perito di propria fiducia per intraprendere l'azione giudiziaria in assenza di conflitto di interessi .